

Mercoledì 26 febbraio 2014

P7_TA(2014)0146

Modifica dell'articolo 166 (votazione finale) e dell'articolo 195, paragrafo 3 (votazione in commissione) del regolamento del Parlamento

Decisione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla modifica dell'articolo 166 del regolamento del Parlamento europeo concernente la votazione finale e dell'articolo 195, paragrafo 3, concernente il voto in sede di commissione (2014/2001(REG))

(2017/C 285/27)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di modifica del suo regolamento (B7-0252/2013),
- visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0035/2014),
 1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
 2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 166

Testo in vigore

Emendamento

In sede di votazione su una proposta di atto legislativo, che si tratti di una votazione unica e/o finale, il Parlamento vota per appello nominale **ricorrendo al sistema di votazione elettronica.**

Quando decide sulla base di una relazione, il Parlamento procede a qualsiasi votazione unica e/o finale ricorrendo al voto per appello nominale **in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2. La votazione sugli emendamenti si svolge per appello nominale unicamente sulla base di una richiesta in tal senso presentata a norma dell'articolo 167.**

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 195 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3. **Il voto in sede di commissione è espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. In tal caso la** votazione si svolge in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2.

3. **Ogni** votazione unica e/o finale in commissione su una relazione si svolge per appello nominale in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2. La votazione sugli emendamenti e le altre votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che il presidente non decida di procedere a una votazione mediante sistema elettronico o un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale.